

NR 435 / 2018 RG



Repubblica Italiana

In nome del popolo Italiano

La Corte di Appello di Milano, sezione lavoro, composta da

Dott.ssa Carla Bianchini – presidente rel.

Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo – consigliera

Dott.ssa Fiorella Perna - consigliera G.A.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa con ricorso depositato da:

rappresentato e difeso da
con studio in

contro

BOFFOLI MADDALENA
10 20122 MILANO

rappresentato e difeso da
con studio in CORSO VENEZIA,

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza nr.. 772018 il giudice del lavoro del tribunale di Como respingeva il ricorso con cui chiedeva di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di dal 1.9.13 al 6.7.16 in qualità di impiegata con qualifica di quadro di primo livello CCNL settore agricoltura, di condannare la società al pagamento delle relative differenze retributive, di accertare la nullità/inefficacia del licenziamento verbale intimato il 6.7.16 e di ordinare alla società di reintegrarla nel posto di lavoro e di risarcire il danno.

Il giudice, respinta l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla convenuta, pur riconoscendo che aveva prestato in modo continuativo la sua attività lavorativa a favore della società resistente, osservava che non erano dedotte circostanze sufficientemente specifiche a sostegno della natura subordinata del rapporto in esame e che gli stessi capitoli di prova formulati in ricorso erano inidonei a soddisfare gli oneri probatori posti a suo carico.

censura la sentenza per avere il giudice erroneamente ritenuto che il rapporto di



lavoro descritto in atti fosse compatibile con altre tipologie di contratto (mandato, compartecipazione, lavoro autonomo) e per non aver espletato l'istruttoria richiesta mediante ammissione di ctu contabile e prova per testi.

Chiede pertanto la riforma dalla sentenza e l'accoglimento delle domande avanzate con il ricorso di primo grado.

Ha resistito la società agricola

chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

L'appello non può trovare accoglimento.

Elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discrezionale, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria - secondo l'orientamento, ormai consolidato almeno nelle linee essenziali, della giurisprudenza di merito e di legittimità (ex plurimis Cass. S.U. n. 379/99; Cass. n. 9623/02, Cass. 4500/2007) - altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, collaborazione, osservanza di un determinato orario, continuità della prestazione lavorativa, inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e coordinamento con l'attività imprenditoriale, assenza di rischio per il lavoratore, forma della retribuzione), che - lungi dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione giuridica del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente come indizi della subordinazione stessa tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sulle modalità di svolgimento del rapporto.

Un particolare approfondimento peraltro si rende necessario in quei casi in cui la subordinazione assuma un carattere cd "attenuato" (ravvisabile per esempio per il lavoro dirigenziale) ove il lavoratore gode di ampi margini di autonomia ed il potere di direzione del datore di lavoro si manifesta non con ordini e controlli continui e pervasivi, ma essenzialmente nell'emanazione di indicazioni generali di carattere programmatico, coerenti con la natura ampiamente discrezionale dei poteri allo stesso attribuiti (cfr., ad es. Cass. n. 15489/2007; Cass. n. 27464/2006). In questo caso pertanto è necessario che sia offerta una rappresentazione delle modalità di svolgimento della prestazione ed in particolare della situazione di coordinamento funzionale della stessa con gli obiettivi aziendali molto dettagliata e specifica così da consentire di individuare con chiarezza la linea di demarcazione tra una prestazione resa in forma autonoma o subordinata.

Ciò premesso il collegio concorda con le valutazioni del tribunale là dove rileva che l'odierna appellante nel suo ricorso introduttivo ha offerto una rappresentazione del rapporto di lavoro svolto per l'azienda agricola appellata compatibile con il lavoro autonomo.

Soprattutto la mancata specificazione del contenuto delle direttive e istruzioni che sostiene di aver ricevuto da non consente di comprendere in quali termini fosse esercitato il potere direttivo e organizzativo del medesimo. Analogamente nulla viene detto in ordine all'esercizio di un potere di controllo sul rispetto o meno delle suddette direttive.

Né i capitoli di prova, così come formulati, avrebbero consentito di accertare in quali termini aveva operato in condizioni di soggezione con limitazione quindi della sua autonomia e autodeterminazione.

L'appello proposto va pertanto respinto.

Stante la soccombenza viene condannata al pagamento delle spese del grado nella misura di cui al dispositivo tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/14.



P.Q.M.

Respinge l'appello contro la sentenza 7/2018 del giudice del lavoro del tribunale di Como, condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in € 4.000,00 oltre accessori e spese generali.

MILANO 21.2.19

PRESIDENTE est.
CARLA BIANCHINI

